Conto corrente con la Posta Anno 87° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(3009)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 163.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, contenente norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,50 al quintale sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, ancorchè trattisi di merce non soggetta al marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è aumentato a L. 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILLI — GULLO — CORBINO — SCOCCIMARRO — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 2. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 164.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del riso nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, con il quale fu estesa all'esportazione del riso nazionale di tipo e denominazione ufficiale l'applicazione del marchio nazionale, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;
Visto il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, apportante modificazioni al regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sull'esportazione del riso;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,30 per ogni quintale di riso nazionale e greggio, semigreggio e lavorato diretto all'estero, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, è aumentato a L. 5 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILLI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 165.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sull'esportazione del vino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, con il quale fu estesa all'esportazione del vino l'applicazione del marchio nazionale;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di L. 0,02 per bottiglia o fiasco e di L. 0,20 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio, da applicarsi sulla complessiva esportazione vinicola, trattisi o meno di esportazione coperta dal marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 8 del regio decreto legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, è aumentato a L. 0,20 per bottiglia o fiasco e a L. 2 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CAMPILLI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 3. — GALEANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944 riguardante la nomina del commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i regi decreti legge 15 novembre 1943, n. 8-B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto Presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 18 novembre 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società, per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potessero esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 agosto 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE GASPERI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dei comuni di Venezia, Mestre, Marghera e Murano, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalle industrie edili, metalmeccaniche, chimiche e dagli esercizi pubblici dei comuni di Venezia — compresi i centri di Mestre, Marghera e Murano — di Portogruaro, di San Donà di Piave, di Chioggia, di Cavarzere e di Dolo che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1946.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e i Paesi Bassi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL
MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo lella cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare a partire dal 30 agosto 1946 di merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 30 agosto 1946 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi Bassi, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia o ad una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nei Paesi Bassi degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato attraverso il conto in fiorini olandesi aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la « De Nederlandsche Bank » di Amsterdam, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità dell'Ufficio italiano dei cambi esistenti ai sensi dell'Accordo di pagamento stipulato tra i Governi italiano e olandese il 30 agosto 1946.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in fiorini olandesi, sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del fiorino olandese fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la « De Nederlandsche Bank » e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in fiorini olandesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in fiorini olandesi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la « De Nederlandsche Bank » sarà effettuato al cambio ufficiale del fiorino olandese in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dai Paesi Bassi, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramine il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso i Paesi Bassi di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramine il Ministero del commercio con l'estero rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dai Paesi Bassi destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia o ad una delle banche abilitate al commercio dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la « De Nederlandsche Bank » di Amsterdam sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano e olandese il 30 agosto 1946.

Art. 12.

Per le merci originarie e provenienti dai Paesi Bassi, importate in Italia a partire dal 30 agosto 1946, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° gennaio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

(2989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Pos. 763032.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.50 % (1906)	808621	143,50	Nasti *Sara* fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Amato Maria di Nunzio ved. Nasti, dom. a Napoli.	Nasti *Rosaria*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946

(2899) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	805600	350 —	Pugliese Gabriele di *Francesco*, dom. in Serradifalco (Caltanissetta).	Pugliese Gabriele di *Michele Francesco*, ecc., come contro.
Id.	805601	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4454	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4457	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4458	1450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4459	1300 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(2898)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a n. 100 posti di ufficiale giudiziario di Pretura

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Visto il regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, che apporta modifiche al testo ordinario suddetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che apporta modifiche all'art. 5 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Vista la lettera in data 10 luglio 1946, n. 74119/12106.2.6.3.1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per 100 posti di ufficiale giudiziario con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 100 posti di ufficiale giudiziario di pretura.

Altri 100 posti sono accantonati a favore delle persone previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro i quali, alla data del presente bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto del diploma di licenza ginnasiale oppure del passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di liceo scientifico o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento, è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al secondo corso di istituto magistrale superiore.

L'aspirante deve essere provvisto di uno dei titoli di studio suddetti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda deve contenere anche la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 16, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8). Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto reale o Presidenziale;

c) certificato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedente residenza entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 8 e vidimati dal prefetto;

d) certificato medico (carta da bollo da L. 12) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) fotografia del candidato su fondo bianco a mezzo busto vidimata da un notaio;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal procuratore presso il Tribunale e in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

g) diploma originale del titolo di studio di cui allo articolo 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata;

h) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Pei certificati del sindaco di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della procura presso il Tribunale di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola con il bollo.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato almeno la qualifica di « buono ».

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni dirette. In mancanza di tale modello detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione della medaglia al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di meriti di guerra o la qualità di ferito in combattimento.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Le qualità di partigiano combattente, di patriota, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, di orfano o congiunto di caduto per detta lotta, devono risultare dalle attestazioni delle Commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali, è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Gli esami di concorso verteranno:

1) in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e uno su nozioni di procedura penale nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2) in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio di ufficiale giudiziario);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riguarda il servizio di ufficiale giudiziario);

d) nozioni di diritto cambiario.

Art. 7.

Il Ministero di grazia e giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

Art. 8.

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, le sedi di Corte di appello ed i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 30/50 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 60 punti.

Gli esami orali avranno luogo in Roma nel Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, nonchè ogni altra disposizione che alle leggi medesime si ricolleghi.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopracitate circa le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti e agli orfani di guerra.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: GULLO

(3002)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.